



FEDERCHIMICA
AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

STATUTO

Maggio 2018

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

Costituzione, Denominazione	Art.	1	Pag.	1
Sede	“	2	“	1
Scopi	“	3	“	1

TITOLO II

SOCI

Perimetro associativo	Art.	4	Pag.	3
Ammissione	“	5	“	4
Diritti dei Soci	“	6	“	5
Obblighi, Durata	“	7	“	5
Contributi	“	8	“	6
Sanzioni	“	9	“	6
Cessazione della qualifica di socio	“	10	“	8

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Organi	Art.	11	Pag.	9
Assemblea	“	12	“	9
Adunanza dell'Assemblea	“	13	“	10
Convocazione dell'Assemblea	“	14	“	11
Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	“	15	“	11
Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	“	16	“	12
Attribuzioni dell'Assemblea	“	17	“	13
Consiglio Direttivo	“	18	“	13
Riunioni del Consiglio Direttivo	“	19	“	15
Attribuzioni del Consiglio Direttivo	“	20	“	17

Consiglio di Presidenza	Art.	21	Pag.	18
Riunioni del Consiglio di Presidenza	“	22	“	18
Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	“	23	“	19
Presidente	“	24	“	20
Commissione di designazione del Presidente	“	25	“	22
Vice Presidente	“	26	“	23
Comitato Deontologico	“	27	“	23
Disposizioni generali sulle cariche	“	28	“	24
Direttore	“	29	“	25

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Rendiconto consuntivo e budget	Art.	30	Pag.	26
--------------------------------	------	----	------	----

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Modificazioni Statutarie	Art.	31	Pag.	27
Scioglimento	“	32	“	27

TITOLO VI

NORME FINALI

Adeguamento	Art.	33	Pag.	28
Norma di rinvio	“	34	“	28

TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

ART. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituita, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica" ai sensi e ai fini dello Statuto della stessa, l'Associazione nazionale imprese agrofarmaci in forma abbreviata Agrofarma.

Agrofarma può aderire ad altre Associazioni nazionali, estere e sovranazionali, nonché a Fondazioni, purché non vi aderisca Federchimica anche in rappresentanza di Agrofarma.

Agrofarma rappresenta i seguenti ambiti per il settore professionale e non professionale:

- a) agrofarmaci e sostanze attive di sintesi o di origine naturale;
- b) microrganismi e virus;

Essa adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

ART. 2
SEDE

L'Associazione ha sede in Milano presso Federchimica.

ART. 3
SCOPI

All'Associazione è affidata, in forma autonoma nell'ambito di Federchimica e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e della Federazione in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse del settore,
- b) la tutela degli interessi dei Soci e dell'immagine dei settori di cui all'art. 1;
- c) l'assistenza ai Soci sul piano tecnico-economico.

L'Associazione ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori ammessi di cui all'art. 1 allorché le iniziative da assumere la riguardino specificamente e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica.

Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con lo Statuto e la politica generale di Federchimica e comunque devono con questa essere concordate nel caso di coinvolgimento di altre Associazioni di settore facenti parte della Federazione.

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere con adeguate azioni il mantenimento e il miglioramento dei prodotti e delle tecnologie;
- b) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del distributore, dell'utilizzatore, del consumatore e dell'ambiente;
- c) promuovere il progresso scientifico e tecnologico dei settori di cui all'art. 1;
- d) promuovere l'esercizio dell'attività dei Soci nel rispetto delle regole della concorrenza;
- e) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
- f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine del settore ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo iniziative di comunicazione ed editoriali all'uopo;
- g) assistere gli associati in tutti i casi nei quali l'intervento richiesto è conforme alle finalità dell'Associazione;
- h) attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione secondo il Codice Etico di Autodisciplina allegato al presente Statuto, di cui costituisce parte integrante; nonché il Codice di Autodisciplina per la sicurezza e la salute dei dipendenti e per la tutela dell'ambiente di Federchimica;
- i) promuovere ogni azione atta al corretto impiego dei prodotti nei diversi settori.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e dei Valori Associativi di Confindustria - che costituisce parte integrante del presente Statuto - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

PERIMETRO ASSOCIATIVO

I Soci sono effettivi o aggregati.

Sono Soci effettivi:

le Imprese che esercitano attività industriale nei settori merceologici di cui all'art. 1, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.

Tali Imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
- b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federchimica e da Agrofarma, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.

Sono soci aggregati:

le Imprese le cui attività presentino elementi di complementarietà e raccordo economico con le attività dei Soci effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono aderire all'Associazione come Soci aggregati.

I Soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

La partecipazione delle Imprese è disciplinata dal Regolamento attuativi dello Statuto di Federchimica.

ART. 5

AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione le imprese che ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 4 e che ne facciano regolare domanda sottoscritta dal Titolare o dal Legale rappresentante dell'impresa e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

L'Ammissione delle imprese all'Associazione è subordinata al rispetto delle procedure previste all'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica; in base allo stesso articolo, l'Associazione può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire.

L'adesione all'Associazione è contestuale e obbligatoria all'adesione a Federchimica.

Per quanto riguarda la/le Società controllanti (Capo Gruppo), queste debbono fare aderire tutte le Società controllate e/o partecipate almeno al 50% operanti nel settore di cui all'art. 1. La domanda di ammissione di queste ultime dovrà essere sottoscritta dalla/e Società controllante/i.

I rappresentanti dei Soci devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nello Statuto di Federchimica e nel Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e dal Codice di Autodisciplina dell'Associazione.

Le domande di adesione sono sottoposte ad approvazione del Consiglio Direttivo, cui è demandato di accertare i requisiti necessari, in base a quanto stabilito dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare la propria delibera al Consiglio di Presidenza di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto della stessa.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dalla Federazione nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i Soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I Soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.

Tutti i Soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto, le deliberazioni degli Organi associativi, nonché di attenersi al Codice Etico e ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica, l'attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria né di alcuno dei suoi partecipanti. Le norme fondamentali di comportamento sono stabilite nel Codice di autodisciplina allegato in appendice al presente Statuto di cui costituisce parte integrante.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica.

L'adesione ha durata biennale ed in seguito si intende tacitamente rinnovata.

Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 31.

ART. 8

CONTRIBUTI

I Soci devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica, determinati dalla stessa, i contributi associativi nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il versamento dei contributi viene effettuato entro il primo trimestre di ciascun esercizio alla Federazione che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea di Agrofarma può adottare criteri e parametri di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

I contributi associativi riscossi dalla Federazione non sono trasmissibili, da parte dei Soci, ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

I Soci che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto nonché al Codice di Autodisciplina parte integrante del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente scritta e motivata;
- b) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche direttive;

- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono, in rappresentanza di Federchimica-Agrofarma cariche in Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Istituti, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali estere e sovranazionali;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa. La sospensione, per una durata massima di sei mesi, obbliga il Socio a corrispondere anche per il periodo di sospensione, i contributi dovuti;
- g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
- h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, compreso il codice di Autodisciplina che ne è parte integrante, dallo Statuto della Federazione o dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e) e f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate per iscritto a Federchimica.

Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:

- dall'Organo di appartenenza dell'Associazione in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica e comunicate per iscritto a Federchimica;
- dal Collegio speciale dei Probiviri di Federchimica per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.

La sanzione di cui alla lettera g) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio di Presidenza di Federchimica affinché provveda in base a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto della stessa, "Sanzioni" e "Cessazione della qualifica di Socio".

La sanzione di cui alla lettera h) viene proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Generale di Federchimica su proposta del Consiglio di Presidenza.

In attesa della pronuncia del Consiglio di Presidenza di Federchimica l'impresa aderente ed i suoi rappresentanti sono sospesi a tutti gli effetti da Agrofarma.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri in base all'art. 28 dello Statuto della Federazione, il ricorso può essere proposto agli altri Probiviri eletti

dall'Assemblea di Federchimica. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi dalla data di comunicazione del provvedimento.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 31;
- e) per risoluzione unilaterale da parte di Federchimica per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo, come disciplinato dall'art. 10 lettera e) dello Statuto della Federazione,
- f) per perdita dei requisiti associativi;
- g) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma degli artt. 5 e 7 del presente Statuto.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Sistema, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna alla Federazione.

Il Socio il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 31: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Comitato Deontologico.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

Le imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun Socio effettivo dispone in Assemblea di voti, in ragione degli addetti delle singole Società destinati al settore degli agrofarmaci:

- fino a 20, 1 voto ogni 6 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- da 21 a 80, 1 ulteriore voto ogni 10 addetti o frazione superiore o uguale alla metà;
- oltre 80, un ulteriore voto ogni 11 addetti o frazione superiore o uguale alla metà.

L'Assemblea dispone, comunque, di una quota massima di voti pari a 10.000 e di una quota procapite massima del 30% sul totale dei voti.

Ciascun Socio inoltre dispone in assemblea di voti attribuiti, alle singole Società, nel modo seguente:

- quota procapite fissa pari a 80 voti;

- quota variabile di voti proporzionale ai contributi ordinari versati da ogni singola Società associata.

Alle Aziende consociate verrà assegnata una quota fissa pari alla metà dell'ammontare dei voti della quota procapite, vale a dire 40 voti. A tale tipologia di Società non vengono assegnati voti in funzione della quota variabile.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del Socio.

Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Federchimica o di Agrofarma;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i Soci;
- c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza.

La richiesta dei Soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; su delibera del Consiglio di Presidenza, oppure su invito del Presidente di Federchimica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata, dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea è convocata dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza, in caso di parità dal più anziano di età.

La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso dovranno essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, purchè la delibera sia adottata con il voto favorevole del 50% più 1 dei soci effettivi presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 31.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 31 e 32.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza tra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente il Consiglio di Presidenza più anziano di carica presente; in caso di parità dal più anziano di età.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente con le modalità previste dall'art. 25;
- b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, secondo le modalità previste all'art. 26;
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 18;
- d) nominare i componenti il Comitato Deontologico per l'attuazione dell'art. 3 punto h) del presente Statuto;
- e) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- f) approvare il rendiconto consuntivo ed il budget;
- g) approvare i contributi;
- h) approvare le modificazioni del presente Statuto attuabili secondo lo Statuto di Federchimica e con le modalità previste dall'art. 30;
- i) apportare le modificazioni al Codice Etico di Autodisciplina dell'Associazione;
- j) sciogliere l'Associazione, secondo le modalità previste dall'art. 32;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Direttivo, o dal Presidente.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) dai componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, rappresentanti delle imprese associate, in numero non superiore a quindici, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente; all'interno del Consiglio Direttivo non possono essere rappresentati più di 2 Soci aggregati;
- d) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa per le attribuzioni di cui all'art. 20 del presente Statuto, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

Decade automaticamente dalla carica il componente la cui impresa di appartenenza non risultasse più aderente all'Associazione.

I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un quadriennio e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato

In caso vengano a mancare, durante il mandato di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea il Consiglio Direttivo si integra, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve esprimere, nella sua composizione, la rappresentatività delle diverse attività e dimensioni aziendali:

A tale scopo, sono individuate, per i Soci effettivi, tre fasce di fatturato:

- fascia A: cifra d'affari maggiore o uguale a 50 milioni €;
- fascia B: cifra d'affari maggiore o uguale a 10 milioni € e inferiore a 50 milioni €;
- fascia C: cifra d'affari inferiore a 10 milioni €.

La fascia A sarà rappresentata da un minimo di 6 aziende e un massimo di 8; la fascia B sarà rappresentata da un minimo di 3 e un massimo di 6 aziende; la fascia C sarà rappresentata da massimo 1 impresa; sempreché esista un candidato e lo stesso raccolga almeno 10% dei voti validamente rappresentati in Assemblea.

I massimi e minimi di ogni fascia si intendono inclusivi del Presidente e del Vice Presidente.

La votazione sarà effettuata fascia per fascia.

Nel caso in cui le Imprese facenti parte della fascia A non raggiungessero il limite minimo, i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti della fascia B fino al raggiungimento del suddetto limite minimo.

Nel caso non si raggiungessero i limiti massimi nelle fasce B e C i posti vacanti saranno assegnati ai primi non eletti, se presenti, dell'altra fascia.

Nel caso in cui i Soci effettivi non raggiungano il limite di cui alla precedente lettera c), primo comma del presente articolo, potranno essere nominati fino a 2 componenti eletti tra i Soci aggregati, che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Le Società iscritte ad Agrofarma come controllate e/o partecipate al 50% da altre Società già aderenti all'Associazione non possono essere rappresentate in Consiglio Direttivo.

Ogni Socio non può essere presente in Consiglio Direttivo con più di un Rappresentante.

ART. 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno.

Si può riunire in via straordinaria:

- su invito del Presidente di Federchimica;
- quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente, del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età.

La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la riunione può essere convocata con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le nomine e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11 si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza, in caso di parità dal più anziano di età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di assenza o impedimento, un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica e dalle direttive di massima stabilite dall'Assemblea:

- a) deliberare sulle questioni di politica economica e industriale che interessano la generalità dei Soci;
- b) promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, assicurare l'assistenza, l'appoggio ed il coordinamento, ove richiesto, nei limiti di cui all'art. 3 lettera g) per le iniziative e le attività delle associate al fine di dare un indirizzo organico alla azione associativa;
- c) proporre all'Assemblea il Presidente dell'Associazione, con le modalità previste all'art. 25;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente venuto a mancare durante il quadriennio di carica;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti il Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 21;
- f) eleggere, su proposta del Presidente, i nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- g) nominare, per specifici problemi del settore, quando occorra tramite Federchimica e comunque d'intesa con la stessa, rappresentanti presso Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali per i problemi di specifico interesse del settore;
- h) nominare e sciogliere Commissioni, gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- i) esaminare il rendiconto consuntivo ed il budget dell'Associazione predisposto dal Consiglio di Presidenza da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- k) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- l) deliberare l'organico dell'Associazione;
- m) deliberare sanzioni nei confronti dei Soci inadempienti in base a quanto stabilito all'art. 9;
- n) verificare periodicamente la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
- o) approvare eventuali convenzioni di natura organizzativa.

ART. 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da tre componenti nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nell'ambito dei Soci effettivi, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente. Essi durano in carica quattro anni e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente. Possono essere rieletti per due ulteriori mandati consecutivi allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.

L'ultimo Past President partecipa, senza diritto di voto, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 1. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti, per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti su proposta del Presidente, da altri componenti il Consiglio Direttivo, e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente di Federchimica o il Presidente dell'Associazione o almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal componente più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica

o altro mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data fissata.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero.

In caso di urgenza può essere convocato con un preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza anche di questo dal componente più anziano per carica del Consiglio di Presidenza presente; in caso di parità dal più anziano di età.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti non sono immediatamente rieleggibili e vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore, in caso di assenza o impedimento un componente del Consiglio di Presidenza o un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Spetta al Consiglio di Presidenza:

a) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

- b) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in base a quanto previsto dall'art. 14;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- e) esprimere parere sulla proposta del Presidente riguardante la nomina e la revoca del Direttore, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 29 e 30 dello Statuto di Federchimica;
- f) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget per l'esame del Consiglio Direttivo.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade con l'Assemblea che approva il bilancio del quarto anno del suo mandato.

Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto stabilito all'art. 25.

Il Presidente è eleggibile per non più di un quadriennio.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto ed è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente si tiene in contatto con il Presidente di Federchimica ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente propone e concorda con Federchimica in base a quanto previsto agli artt. 30 e 31 dello Statuto della stessa, la nomina e la revoca del Direttore secondo quanto previsto dall'art. 23 lettera e), nonché l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione,

secondo quanto previsto dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.

In caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza al quale però deve riferire nella prima riunione.

Il Presidente propone all'Assemblea il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente e a determinati componenti il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi di dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo dal più anziano per carica presente del Consiglio di Presidenza; in caso di parità dal più anziano di età. La firma del Vice Presidente o del componente il Consiglio di Presidenza attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne svolge, temporaneamente le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.

In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.

L'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi dall'insediamento della Commissione di designazione.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.

Il Presidente o, in caso di assenza e di impedimento il Vice Presidente, autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore dell'Associazione. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo sulla gestione economico-finanziaria.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

ART. 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.

La Commissione di Designazione è composta da tre componenti, espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice etico e dei Valori associativi di Confindustria.

Della Commissione non possono far parte il Presidente ed il Vice Presidente in carica.

La Commissione di Designazione è composta dagli ultimi tre Past President. In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, la Commissione viene completata con Componenti individuati tra i precedenti Past President, in ordine cronologico.

In mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, tra i precedenti Vice Presidenti in ordine cronologico. In caso di più soggetti interessati, entra a fare parte della Commissione il più anziano di età.

In mancanza o nell'impossibilità anche di uno o più di questi, tra i precedenti Componenti il Consiglio Direttivo in ordine cronologico. In caso di più Componenti in possesso dei medesimi requisiti, entra a fare parte della Commissione il più anziano di età.

L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari. Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a 2.

E' richiesto a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno

possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal codice etico e dei valori associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.

Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione della Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

ART. 26

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto, su proposta del Presidente, dall'Assemblea. Il Vice Presidente, collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e scade contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo, per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore. Esso è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.

Venendo a mancare il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla sua sostituzione. Il Vice Presidente così eletto dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

ART. 27

COMITATO DEONTOLOGICO

Il Comitato Deontologico, istituito per l'esame delle problematiche unicamente

di spettanza merceologica, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

Le candidature vengono proposte dal Presidente all'Assemblea. Si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati a componente effettivo e di un candidato a componente supplente.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Comitato Deontologico durano in carica quattro anni e scadono l'anno successivo alla scadenza del mandato del Presidente. Il Comitato Deontologico istruisce i procedimenti relativi alle segnalazioni di comportamenti contrari al Codice di Autodisciplina.

Il Comitato Deontologico, a conclusione dei propri accertamenti, può procedere ad un'archiviazione delle segnalazioni oppure, inviare lettera di richiamo, o presentare al Consiglio Direttivo proprie valutazioni e raccomandazioni per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Le decisioni del Comitato Deontologico sono assunte sulla base delle normative statutarie, nonché di criteri di deontologia associativa.

I componenti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

L'attività del Comitato è regolamentata dalle norme previste dal Codice di Autodisciplina.

La carica e le funzioni dei componenti il Comitato sono gratuite.

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto di Federchimica, ad eccezione dei componenti il Comitato Deontologico.

Sono esclusi da qualsiasi carica associativa di cui al presente Statuto i rappresentanti delle Società controllate e/o partecipate almeno al 50% da imprese già aderenti all'Associazione.

I rappresentanti dei Soci aggregati di cui all'art. 4, non possono essere eletti alle cariche di Presidente e Vice Presidente né nel Consiglio di Presidenza.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 29 dello Statuto di Federchimica, l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per quanto riguarda gli Organi di cui all'art. 11 lett. b), d), e) e f) il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.

Per quanto riguarda i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 29

DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato da Federchimica, su proposta del Presidente, in base a quanto previsto dall'art. 23 lettera e) del presente Statuto e dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore ha il compito di dirigere la struttura associativa e di assicurarne il regolare funzionamento tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica.

Il Direttore propone al Presidente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 20 lettera l) del presente Statuto e degli artt. 30 e 31 dello Statuto di Federchimica, l'assunzione e la rescissione del rapporto di lavoro del personale preposto all'Associazione.

Partecipa, con facoltà di proposizione e di parere, ma senza diritto di voto alle riunioni degli Organi dell'Associazione, ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi associativi.

Funge da Segretario nelle Assemblee, nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nel Consiglio di Presidenza.

Dispone i pagamenti, previo accertamento che rientrino nelle previsioni di spesa e nella disponibilità economica dell'Associazione.

Informa i competenti Direttori e/o Responsabili di Federchimica in merito alle iniziative e all'attività dell'Associazione.

E' destinatario di tutte le comunicazioni di Federchimica attinenti i rapporti tra questa e l'Associazione, salvo il caso dei rapporti del Presidente della Federazione con il Presidente dell'Associazione.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 30

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo ed il budget.

Essi sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi a Federchimica.

Il rendiconto consuntivo e il budget sono rilevabili dal fascicolo di bilancio della Federazione, ripartiti tra Federchimica, le Associazioni di settore e i Gruppi merceologici.

Non possono essere distribuiti ai Soci neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum, nelle forme stabilite dal Regolamento predisposto al riguardo da Federchimica, con il voto favorevole almeno di un terzo dei voti spettanti ai Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 32

SCIoglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti almeno un terzo della totalità dei voti spettanti ai Soci effettivi, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC, delibererà validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 33

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento dell'Associazione le stesse si considerano immediatamente operative. L'Associazione dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 34

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federchimica.

Spetta ai tre Probiviri di Federchimica, costituiti in Collegio Arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:

- a) Federchimica e le Associazioni di settore;
- b) Federchimica e i Soci;
- c) le Associazioni di settore fra loro;
- d) le Associazioni di settore e i loro Gruppi merceologici;
- e) le Associazioni di settore e i Soci,
- f) i Gruppi merceologici fra loro;
- g) i Gruppi merceologici e i Soci;
- h) i Soci.